



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Ufficio XII

Roma,

Prot. n.

Rif. prot. entrata n. 15893 del 31/01/2022

Allegati n.

Risposta a nota prot. 015 del 24/01/2022

All'Unione Province d'Italia
Piazza Cardelli 4
00186 Roma

upi@messaggipec.it

OGGETTO: Richiesta chiarimenti su indennità presidenti di provincia

Con riferimento alla nota di codesta Unione n. 015 del 24 gennaio 2022, con la quale sono stati chiesti chiarimenti al fine di garantire massima certezza nell'applicazione della norma concernente l'indennità dei presidenti di provincia, alla luce delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), si fa presente quanto segue.

In via preliminare, si rammenta che la legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, all'articolo 1, comma 59, prevede che *“Il presidente della provincia ...percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco”*. Il successivo comma 60 stabilisce che *“Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia...”*.

L'articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori. In particolare, il comma 583 prevede che, a decorrere dall'anno 2024, tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Il successivo comma 584, al primo periodo, prevede che, in sede di prima applicazione, la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento, nell'anno 2022, e al 68 per cento, nell'anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Il secondo periodo del medesimo comma dispone inoltre che, a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui al richiamato comma 583, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Tanto premesso, codesta Unione chiede di conoscere se, in considerazione delle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), in materia di indennità degli organi di Governo, siano da considerarsi ancora valide le indicazioni delle linee guida emanate dalla Conferenza Stato - Città nella seduta del 23 giugno 2020.

Al riguardo, tenuto conto che le sopra citate disposizioni contenute nella legge di bilancio 2022 intervengono esclusivamente a definire gli incrementi economici delle indennità *de quibus* nonché per dettare le modalità di prima applicazione della medesima disciplina, si conferma la validità delle linee guida emanate dalla Conferenza Stato - Città nella seduta del 23 giugno 2020, ad eccezione del punto 4 concernente la “*Determinazione della misura dell'indennità*” per le funzioni svolte dal presidente della provincia, nelle quali si fa riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, recante “*norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, in quanto tale punto risulta superato dal testo normativo di cui all'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2022. Sul punto si segnala, infatti, che - con nota prot. n. 2373 del 26 gennaio 2022 - il Ministero dell'Interno ha avviato le procedure per la costituzione di un apposito tavolo, finalizzato all'adeguamento del citato decreto ministeriale.

Codesta Unione, chiede, altresì, chiarimenti in ordine alla progressività dell'adeguamento delle indennità, facendo espresso richiamo al parere reso da questo Dipartimento in data 5 gennaio 2022.

A tale proposito, si rammenta che la legge di bilancio 2022, all'articolo 1, comma 584, primo periodo, prevede, in sede di prima applicazione, la gradualità nell'incremento delle indennità mentre al secondo periodo dispone, in alternativa, che tale indennità possa essere corrisposta integralmente, già a decorrere dal 2022, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Tanto premesso, nell'ipotesi in cui l'ente applichi la gradualità dell'incremento, si conferma quanto già esplicitato nel citato parere dello scrivente Dipartimento ovvero che “...i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa

indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza...”.

Da ultimo, vengono chieste indicazioni in ordine alla modalità di calcolo della differenza tra l'indennità percepita dal sindaco nel proprio comune e quella da corrispondere al medesimo, in qualità di presidente della provincia.

Al riguardo, preliminarmente, si segnala che per il primo anno di applicazione la norma prevede che la predetta indennità possa essere incrementata del 45% o del 100% delle misure indicate all'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2022.

Ciò premesso, si ritiene che, qualora il comune capoluogo di provincia opti per l'applicazione del 100% degli incrementi indennitari già a decorrere dal 2022, l'indennità da riconoscere al presidente della provincia, in virtù di quanto previsto dal citato decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, all'articolo 1, comma 59, coincida con quella spettante al sindaco del comune capoluogo che ha deliberato l'integrale incremento. In tal caso appare non applicabile la percentuale del 45% prevista dalla norma nel caso di opzione per la gradualità degli incrementi.

Conseguentemente, l'onere finanziario da porre a carico del bilancio provinciale risulta pari al differenziale tra l'indennità percepita dal presidente della provincia nel comune in cui riveste la carica di sindaco e l'indennità optata dal comune capoluogo della provincia medesima.

Il Ragioniere Generale dello Stato